



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

---

### IL TRIBUNALE

Il giorno 27-09-2011 in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. MAISTO FRANCESCO

Presidente

" BUTTELLI NADIA

Giudice  
relatore

" SEGRETO EMANUELA

Esperto

" LAGANA' ELISABETTA

Esperto

con la partecipazione dei Dott. DARDANI ATTILIO Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare( Artt. 14 bis, 14 ter O.P. )

presentata da [REDACTED] n. [REDACTED] il [REDACTED],  
detenuto presso la Casa Reclusione di PARMA - STRADA BURLA 59 PARMA

[REDACTED], ristretto in regime ex art. 41 bis O.P., avanzava tempestivo atto di reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime della sorveglianza particolare, emesso in data 20.7.2011, della durata di mesi sei, chiedendone l'annullamento.

Il decreto ministeriale indica due recenti rapporti disciplinari per cessione non consentita di generi alimentari nonché un ulteriore episodio al rientro dai locali doccia (il reclamante spegneva il televisore di un compagno di sezione). Il decreto descrive il reclamante come detenuto che da tempo ha assunto una posizione di leadership nei confronti degli altri detenuti (anche in ragione del titolo di studio conseguito in stato di detenzione, laurea in giurisprudenza) ed, infine, descrive un ulteriore episodio, accertato in data 13.6.2011, in cui lo stesso è stato sorpreso ad annotare i turni degli agenti dei polizia penitenziaria. Detto episodio, come si legge nel decreto, "ha destato preoccupazione ..con riferimento a possibili piani di destabilizzazione ed aggressione". Con riferimento a quest'ultimo episodio, nell'atto di reclamo [REDACTED] ha giustificato tale comportamento con l'intenzione di tutelarsi rispetto ai comportamenti assunti da alcuni agenti di P.P. nei suoi confronti.

Il difensore, lamenta che il contenuto del provvedimento ministeriale coincide con l'isolamento totale del detenuto con grave lesioni ai diritti inviolabili e fondamentali dell'uomo e al senso di umanità, ne chiede in via principale l'annullamento e, in via subordinata, la consegna al detenuto della radio portatile, del televisore, dell'armadio, del fornellino nonché dei normali suppellettili di cui è dotata una cella detentiva.

Preliminarmente si osserva che il regime *de quo* deve ritenersi compatibile con l'ulteriore regime restrittivo a cui è sottoposto [REDACTED], ai sensi dell'art. 41 bis O.P., trattandosi di regimi fondanti su presupposti diversi (V. Cassazione n. 2820 del 2008, Bagarella).

Da un lato l'adozione del regime ex art. 41 bis O.P., in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza allorché vi siano elementi tali da ritenere sussistenti i collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, determina la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento; dall'altro il regime di sorveglianza particolare presuppone uno specifico comportamento del detenuto all'interno della struttura carceraria che comprometta la sicurezza o l'ordine interno, che impedisca con violenza o minaccia l'attività degli altri detenuti o internati ovvero che nella vita penitenziaria si avvalga dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti. Il regime ha contenuti disciplinari ed il fine è impedire tali comportamenti.

Ciò detto, con riferimento alla richiesta di annullamento del decreto ministeriale si osserva quanto segue.

Pur prendendo atto che all'episodio dell'annotazione dei turni del personale non ha fatto seguito un procedimento disciplinare con eventuale irrogazione di sanzione nonché le giustificazioni in merito del [REDACTED], il fatto si presta oggettivamente ad essere valutato come comportamento grave ed astrattamente idoneo a mettere a repentaglio la sicurezza dell'istituto penitenziario ove il detenuto era all'epoca ristretto.

Quanto, invece, alla posizione di leadership che sarebbe stata assunta dal detenuto nel tempo, anche in ragione degli studi universitari, non pare adeguatamente motivata nel decreto *de quo*, con indicazione specifica degli atteggiamenti e/o comportamenti da cui poter desumere che l'odierno reclamante ha nel tempo assunto e mantenuto interrottamente tale posizione.

Sulla scorta di tali considerazioni il provvedimento applicativo del regime della sorveglianza speciale può ritenersi legittimamente emanato ex art. 14bis O.P. con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 14 bis citato.

Quanto alle singole prescrizioni imposte con il decreto impositivo della sorveglianza particolare si osserva quanto segue.

L'art. 14 quater O.p., disciplinante il contenuto del regime di sorveglianza particolare, limita le restrizioni alle sole *"strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario"*. Inoltre, tali restrizioni devono essere *"motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime de quo"*.

Il decreto ex art. 14 bis O.p. nei confronti di ██████ stabilisce quanto segue:

- a) non è consentito partecipare ai momenti di socialità con altri ristretti;
- b) al detenuto rimane consentita la permanenza all'aperto e la fruizione della sala di socialità da solo nei limiti normalmente previsti per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis O.P.
- c) il detenuto sarà alloggiato in camera singola, arredata con i limiti e le cautele di cui in motivazione

Quanto alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) si osserva quanto segue .

Il decreto ex art. 14bis O.P. emesso nei confronti di ██████, quanto alla disciplina della permanenza all'aperto e alla fruizione della sala di socialità stabilisce che *"al - detenuto rimane consentita la permanenza all'aperto e la fruizione della sala di socialità da solo nei limiti normalmente previsti per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis O.P. "*

Il decreto ex art. 41 bis O.P. emesso nei confronti di ██████ in data 4.11.2009, prevede alla lettera g) *"la permanenza all'aperto per periodi superiori a due ore giornaliere, di cui una nelle sale di biblioteca, palestra..e in gruppi superiori a quattro persone"*. La specifica disciplina relativa al regime restrittivo, di cui all'art. 41 bis comma 2quater lett. F), stabilisce *"la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a ore due al giorno fermo restando il limite posto dall'art. 10"*.

L'art. 14 quater O.P. ("Contenuti del regime di sorveglianza particolare") indica in maniera analitica le restrizioni e i limiti derivanti dal regime in oggetto.

Quanto alla permanenza all'aperto, la norma indica la durata giornaliera in ore due salvo quanto disposto dal precedente art. 10. Detta norma riconosce la durata della permanenza all'aperto, per i detenuti non lavoranti, in almeno ore due (da intendersi, pertanto, come durata minima), salvo la sussistenza di motivi eccezionali che possono giustificare una riduzione della durata a non meno di un'ora (comma 1°).

Il 2° comma regola le modalità evidenziando come la permanenza all'aperto debba avvenire "a gruppi" salvo quanto è previsto dagli artt. 33 e 39 commi 4 e 5. Queste ultime disposizioni regolamentano rispettivamente l'isolamento (per ragioni sanitarie, durante l'esecuzione della esclusione dalle attività in comune e per gli imputati fino a quando è ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria) e le sanzioni disciplinari. Tra queste vi sono la permanenza all'esterno con il limite di giorni 10 e l'esclusione dalle attività comuni non superiore a giorni 15. Quest'ultima può essere eseguita previa acquisizione di certificazione medica attestante che il detenuto può sopportare tale condizione e, comunque, durante l'esecuzione della stessa è espressamente previsto un costante "controllo sanitario".

E' di tutta evidenza che l'isolamento è espressamente previsto dal legislatore che ne ha disciplinato le ipotesi, circoscritto l'operatività e, soprattutto, la durata (ad esempio giorni 15 in caso della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni, giorni

10 per l'isolamento durante la permanenza all'esterno). Tale rilievo deve essere confermato anche per i detenuti sottoposti al regime detentivo restrittivo ex art. 41 bis O.P., tenuto conto del rinvio, contenuto anche nel citato art. 41bis, all'art. 10 legge penitenziaria.

La possibilità che la permanenza all'esterno, durante la sottoposizione del detenuto al regime della sorveglianza particolare, possa avvenire "in assenza di altri detenuti", non solo non trova fondamento giuridico, in quanto l'art. 10, richiamato dall'art. 14 quater non lo contempla, ma addirittura ciò dovrebbe avvenire per una durata (mesi sei quella del regime de quo) di gran lunga superiore alla durata dell'isolamento previsto espressamente dal legislatore per pochi giorni. Diversamente opinando, il soggetto, oltre a subire una serie di restrizioni connesse al regime in oggetto nonché a quelle - nel caso di specie - connesse al regime restrittivo ex art. 41 bis, si troverebbe a subire una sanzione dell'isolamento ininterrottamente per mesi sei (nonostante le statuizioni sul punto contenute nel decreto reclamato), senza alcun fondamento legislativo e con evidente lesione del diritto al trattamento secondo principi di umanità e rispetto della dignità umana (art. 1 legge n. 354 del 1975). Nonostante il decreto *de quo* statuisca, in parte motiva, che i contenuti del decreto che dispone la sorveglianza particolare "potranno coincidere con quelli dell'isolamento".

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla fruizione della sala di socialità da solo, in quanto tali restrizioni comporterebbero un completo e totale isolamento del detenuto dalla restante popolazione penitenziaria. Peraltro, tali restrizioni opererebbero per un lungo periodo - mesi sei - e, nel caso specifico, inciderebbero, come già si è evidenziato, su un regime in atto - quello ex art. 41 bis O.P. - che già limita il trattamento e, più in generale, i contatti con altri detenuti in maniera rilevante (i contatti sono consentiti esclusivamente con pochi altri detenuti e comunque appartenenti al medesimo gruppo).

Non si può sottacere come il legislatore quando ha espressamente previsto tale evenienza l'ha circoscritta ad un ambito temporale predefinito e assai ristretto (si è già detto di giorni 10 o 15) e subordinandola, altresì, a verifiche sanitarie sulla tollerabilità di un tale regime da parte del detenuto (oltre ad un costante monitoraggio medico durante la sua effettiva esecuzione). Tali previsioni legislative si giustificano in quanto ogni forma di "isolamento" del detenuto dal resto della popolazione penitenziaria, sia durante la permanenza all'esterno sia durante la cd. ora di socialità, sono di per sé idonee ad incidere direttamente e negativamente sulla salute del detenuto a cui viene così impedito qualsivoglia contatto con altri soggetti.

Ne consegue, l'annullamento delle prescrizioni sub a) e b) per le motivazioni sopra indicate.

Quanto all'ulteriore prescrizione sub c) si osserva quanto segue.

Nel decreto si legge che il detenuto deve alloggiare in camera singola, arredata con i limiti e le cautele di cui in motivazione.

Come già detto, il difensore chiede, in via subordinata, che il detenuto possa usufruire di radio portatile, televisore, armadio, fornellino individuale e dei normali suppellettili della cella.

Il regime *de quo* , secondo quanto espressamente disposto dal citato art. 14bis O.P. , non può determinare limitazioni al vestiario , all'igiene, all'acquisto di generi, libri e periodici e, comunque, le restrizioni devono essere strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e sicurezza .

Alla luce delle precise indicazioni legislative e delle motivazioni sottostanti l'adozione del decreto applicativo del regime di sorveglianza particolare (annotazione dei turni di lavoro degli agenti oltre a ulteriori fatti di minore rilievo e comunque già sanzionati disciplinarmente di cui si è detto sopra) , non si comprende come l'allocazione del detenuto in una cella priva di televisore , forellino e armadio, ove collocare per ben sei mesi i propri vestiti ed effetti personali - non limitati dal regime in oggetto, come già detto sopra - e dotata unicamente di letto, tavolo e sgabello possa ritenersi funzionale al mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna .

Trattasi, infatti, di oggetti che non possono ritenersi, nel caso specifico, pericolosi per la sicurezza e l'ordine interno . Diverso è il discorso relativo alla radio , atteso che in istituto vi è un sistema di radiodiffusione.

Ne consegue , per le ragioni sopra evidenziate, pur confermando la legittimità dell'adozione del regime di sorveglianza particolare , l'annullamento delle prescrizioni imposte in quanto in violazione di legge ovvero non strettamente funzionali al mantenimento dell'ordine e sicurezza interna all'istituto e all'esercizio dei diritti dei detenuti.

P.Q.M.

Accoglie, parzialmente, il reclamo avverso il decreto emesso in data 20.7.2011 ex art. 14bis O.P. nei confronti di [REDACTED].

Annulla le prescrizioni sub a) e b) nonché la prescrizione sub c) limitatamente alla mancata dotazione nella cella di televisore, forellino, armadio e dei normali soprammobili di cui è dotata una cella.

BOLOGNA, 27-09-2011

IL MAGISTRATO ESTENSORE

BUTTELLI NADIA

IL PRESIDENTE

MAISTO FRANCESCO